



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

AREA 5 _ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE
ENERGETICHE E SUAPE

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 985 / 2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA DI VERIFICA DI SICUREZZA REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 41 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI.
PROGETTO: MANCATA CILA PER OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA DI
UNA UNITÀ RESIDENZIALE IN CARLOFORTE, LOCALITÀ GIUNCO.
RICHIEDENTE: DOMENICO PORCU. SUAPE 811606.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 _ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE ENERGETICHE E SUAPE
PARODO PAOLO**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 25.03.2025, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025, nonché per il triennio 2025_2027 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;
- il Comune di Carloforte, con determinazione dirigenziale n. 599/2025 ha incaricato il Dott. Ing. Daniela Vinci a redigere le istruttorie tecnico – amministrative degli studi di compatibilità idraulica nonché di invarianza idraulica ai sensi della pubblicazione sul BURAS parte I e II n. 59 del 18/12/2014 della LR 15/12/2014 n. 33 recante le *Norme di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo* che attribuisce specifica competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità ai sensi degli art. 24 e 25 delle NA del PAI;
- le verifiche di ammissibilità/compatibilità rispetto a quanto previsto dalle NA del PAI (Testo Coordinato aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazioni N. 15 e N. 16 del 28 ottobre 2024) si riferiscono ad una mancata CILA per opere di sistemazione esterna di una unità residenziale in Carloforte, *località Giunco snc*;
- la verifica di sicurezza oggetto della presente istruttoria è relativa alla CILA che il titolare intende comunicare tardivamente per aver realizzato, in assenza di altri titoli, opere pertinenziali esterne (pavimentazioni e camminamenti) a servizio di un fabbricato residenziale (Villa Cortese), in Carloforte, *località Giunco snc*, sul mappale 817 del foglio 26 del NCEU che risulta ricadere tra quelle aree soggette a pericolo da inondazione costiera ai sensi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (aree Hi_c) le cui perimetrazioni sono state rese disponibili attraverso i file in formato .shp approvati con la Delibera del Comitato Istituzionale dell'autorità di Bacino Idrografico della Sardegna n. 3 del 17/05/2017 e successivi aggiornamenti.

Esaminata la documentazione presentata al fine di ottenere, da codesto Ente, l'approvazione della verifica di sicurezza relativa ad una mancata CILA per opere di sistemazione esterna di una unità residenziale in Carloforte, *località Giunco snc*, avente i seguenti dati catastali: Foglio 26, mappale 817;

Visto il testo coordinato delle NA del PAI (aggiornamento 2024) e la circolare 1/2019 sugli *indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico*;

Stabilito che suddette aree di pericolosità sono normate dall'art 41 delle NA del PAI;

Dato atto che, come si evince dagli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Battista Boccone, le opere eseguite in assenza di titolo consistono nell'ampliamento di un piazzale esterno, già presente nei titoli edilizi del 1984, accompagnato dalla realizzazione di passerelle finalizzate a consentire il raggiungimento della casa e delle aree destinate ad accogliere l'ampliamento ai sensi del "Piano Casa Sardegna", approvato con la Concessione Edilizia n. 10/2018, e non realizzato;

Evidenziato che, l'art. 41 comma 11 delle NA del PAI recita:

nelle aree caratterizzate da sola pericolosità da inondazione costiera (Hi_c), gli interventi per i quali, alla data della deliberazione di adozione da parte del Comitato Istituzionale delle norme del presente Titolo V, sono già stati rilasciati atti di assenso comunque denominati ed eventuali rinnovi di concessioni esistenti, nonché gli interventi previsti nel piano di utilizzo dei litorali adottati entro la medesima data, possono essere realizzati subordinatamente alla redazione a cura dei soggetti attuatori di una verifica di sicurezza, la cui approvazione è di competenza dei Comuni. Tale verifica di sicurezza è finalizzata a identificare le azioni necessarie e le eventuali specifiche prescrizioni di protezione civile, anche in considerazione della stagionalità del fenomeno, in modo da conseguire condizioni di sicurezza sufficienti per gli utenti e da minimizzare il rischio di distruzione o danneggiamento grave dell'opera;

Dato atto che, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni fornisce, relativamente ai tratti di costa ad elevata criticità, la scheda relativa alla spiaggia "Il Giunco – Bubbò" che ricomprende il tratto costiero su cui insistono le aree oggetto di tale istruttoria interessate da pericolosità da inondazione costiera per eventi con probabilità di accadimento pari a TR 20 e 100 anni;

Evidenziato che, nel corso della verifica di sicurezza l'esame dello stato attuale dei luoghi ha consentito di stimare come la quota media del piano di calpestio delle opere realizzate sia dell'ordine di grandezza del decimetro sul piano di campagna, ossia generalmente non interessata dagli eventi previsti con tempo di ritorno pari a 20 anni e, specie per il piazzale, ad una quota di poco superiore a 1,14 m.s.l.m. corrispondente all'evento con probabilità di accadimento pari a 100 anni e che ai fini della loro salvaguardia si provvederà a periodiche verifiche di integrità (ad esempio con cadenza semestrale) ed all'eventuale immediata riparazione – ricostruzione delle eventuali aree ammalorate dall'eventuale azione delle mareggiate e del relativo moto ondoso;

Dato atto che, in attuazione dell'art. 41 comma 12 delle NA del PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che esclude ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato;

Evidenziato che, il progetto non comporta incrementi del carico insediativo;

Visto l'art. 23 delle NA del PAI (*Prescrizioni generali per gli interventi ammessi in aree di pericolosità idrogeologica*) che in particolare al comma 6 recita:

Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:

a. se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge (...);

Ribadito che, al fine di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio dell'area in oggetto, gli interventi sono progettati in conformità all'art. 23, comma 9 delle NA del PAI, tali da:

- a. non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;*
- b. non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;*
- c. non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale*

né la sistemazione idrogeologica a regime;

d. non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invaso delle aree interessate;

e. favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;

f. salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti;

g. non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;

l. non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;

o. garantire coerenza con i piani di protezione civile.

Vista l'istruttoria tecnico – amministrativa favorevole della verifica di sicurezza redatta a firma del dott. Ing. Daniela Vinci, trasmessa con nota prot. n. 19510 del 25/11/2025, in ottemperanza alla Determinazione dirigenziale n. 599/2025, e comunque subordinata alla conformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti delle nuove opere da realizzare previste in progetto e corredato di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;

Dato atto che il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione analizzata, la responsabilità di quanto ivi dichiarato è riportato e ricade esclusivamente sui professionisti che hanno predisposto il documento;

Visto:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- Il Decreto Sindacale n. 3/2025 con il quale sono state attribuite al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Politiche energetiche e SUAPE;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 – 2027;

DETERMINA

Per le suesposte ragioni e considerazioni che si intendono qui di seguito riportate:

Di approvare, ai sensi della L.R. n. 33 del 15/12/2014, art. 1 comma 1, la verifica di sicurezza a doppia firma relativa alla mancata CILA per opere di sistemazione esterna di una unità residenziale in Carloforte, *località Giunco snc*, distinta al NCEU al Foglio 26, mappale 817, redatta, ai sensi dell'art. 41 comma 11, dai tecnici incaricati, l'Ing. Battista Boccone e il Dott. Geol. Pierpaolo Pili.

Si specifica che il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione analizzata, la responsabilità di quanto ivi dichiarato è riportato e ricade esclusivamente sui professionisti che hanno predisposto il documento.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/11/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
PARODO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)